



## Un quesito sul deposito temporaneo nei cantieri edili

Risponde il Dott. Maurizio Santoloci

DOCUMENTI

**2009**

INformazione

### RISPOSTE A QUESITI

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

Domanda: Nei cantieri edili è possibile il deposito temporaneo per i rifiuti costituiti da materiale da demolizione? Ed in caso positivo, tale deposito deve essere ubicato all'interno dell'area di cantiere o può essere attivato in altro sito diverso e distante dal cantiere medesimo?

Risposta: *(a cura del Dott. Maurizio Santoloci)*: Certamente il deposito temporaneo può essere realizzato nel contesto di un cantiere edile, relativamente ai rifiuti da demolizione in senso specifico (ricordiamo – se ce ne fosse bisogno – che la disciplina dei materiali edili da demolizione è diversa dalla disciplina delle terre e rocce da scavo anche derivanti da cantiere edile...). Non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione di un deposito temporaneo per questo tipo di rifiuti. Ed il cantiere deve essere considerato – nel contesto della normativa sui rifiuti - una azienda in senso generale.



Foto archivio "Diritto all'ambiente"

Tuttavia, va sottolineato che anche in questo caso, come in tutti gli altri casi di depositi temporanei (sempre e solo aziendali...) tali accumuli possono e devono essere realizzati solo all'interno dell'area del sistema di produzione e non essere ubicati in altro sito.

In questo secondo caso – infatti - si tratterebbe di stoccaggi e non più di depositi temporanei...

© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

**Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.**

Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” edizione 2009** di Maurizio Santoloci (*Diritto all'ambiente-Edizioni* <http://www.dirittoambiatedizioni.net/>):

“Il divieto assoluto di realizzare il deposito temporaneo in area diversa fuori dal luogo di produzione.”

Il deposito temporaneo correttamente inteso rappresenta, quindi, una fase preventiva autonoma rispetto alla “gestione dei rifiuti”. Deve trattarsi, poi, di un’attività strettamente chiusa - sottintendendo anche a livello strutturale-tipografico - all’interno del ciclo aziendale.

Conferma questo principio il concetto di “luogo di produzione” perché solo presso « il luogo dove sono prodotti » i rifiuti è consentito effettuare il deposito temporaneo.

Al riguardo, l’art. 183, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 152/2006, definisce luogo di produzione dei rifiuti « uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti ». Il deposito temporaneo presuppone, perciò, che il rifiuto non sia mai uscito dall’“area delimitata” entro la quale è svolta l’attività produttiva.

All’indomani, poi, delle intervenute modifiche poste dal D. Lgs. n. 4/2008 si ritorna al principio per cui il deposito temporaneo può essere effettuato solo dal soggetto che ha prodotto i rifiuti.

Al riguardo ricordiamo come, in precedenza, gli articoli 208, comma 17 e 210, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006 avessero esteso la esclusione dall’autorizzazione per il deposito temporaneo anche nel caso in cui la conduzione materiale di tale deposito non fosse effettuata dal produttore dei rifiuti, bensì fosse “affidata” dal medesimo produttore “ad altro soggetto autorizzato alla gestione dei rifiuti”.

Oggi, invece, il deposito temporaneo non può più essere affidato ad un terzo gestore. Il D. Lgs. n. 4/2008 ha, infatti, eliminato questa previsione abrogando espressamente al comma 17 dell’art. 208 ed al comma 5 dell’art. 210 del D. Lgs. n. 152/2006 le parti che prevedevano tale possibilità.

Va, inoltre, sottolineato che senza alcun dubbio il deposito temporaneo per principio nazionale ed europeo non può assolutamente mai uscire dallo stretto luogo di produzione dei rifiuti e come tale intendiamo la ristrettissima area aziendale entro la quale i rifiuti sono stati prodotti. Si richiama in questo senso il principio della limitazione del luogo topografico di produzione dei rifiuti e il concetto del “piè di macchina” espresso da alcuni autori in attività convegnistiche. Dunque appare assolutamente inipotizzabile a livello nazionale che per qualunque motivo un deposito temporaneo, di qualunque natura, entità e qualità, possa essere in qualche modo ubicato fuori dello stretto confine aziendale del luogo di produzione.

Va altresì ribadito che non essendo attività soggetta ad alcun regime autorizzatorio, è contestualmente inipotizzabile che una pubblica amministrazione, qualunque essa sia, deroghi ai principi generali nazionali ed internazionali e decreti una anomala ed irriuale attività autorizzatoria sul deposito temporaneo che cesserebbe così di essere quella

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

**© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

eccezione assolutamente particolare che già sopra negli appunti precedenti abbiamo visto ed esaminato come assolutamente derogatoria rispetto al sistema dello stoccaggio e della discarica.

Si richiamano in tal senso anche le sentenze della Corte di Giustizia Europea (Sezione IV - Sentenza del 5 ottobre 1999 - Cause riunite C-175/98 e C-177/98). Quindi già appare inusuale che una pubblica amministrazione crei una deroga sulla deroga e quindi inventi un regime autorizzatorio per una eccezione che prescinde da ogni autorizzazione proprio perché è un'eccezione e non la regola. Ma volendo creare una norma moderna ed agile che tenga conto della realtà concreta della vita sociale e lavorativa, certamente non può ignorarsi che esistono alcune attività di piccolo livello che sono impossibilitate a creare qualche volta depositi temporanei negli stretti luoghi di produzione. Però la normativa nazionale ed europea non consente neppure in queste ipotesi limitate e marginali una deroga al principio generale. Quindi appare assolutamente inipotesizzabile che una deroga benchè modesta venga creata in un sistema normativo locale, giacché varando tale principio non vi sarebbe poi alcun confine per estenderlo da parte di altre amministrazioni in quanto piccolo, medio o grande l'entità del flusso dei rifiuti al quale la deroga sarebbe indirizzata non farebbe più alcuna differenza.

Di conseguenza la deroga sulla deroga appare assolutamente impossibile. Ed allora a questo punto si ritiene che non potendo comunque idearsi un deposito temporaneo extra aziendale, per i piccoli manutentori o artigiani che hanno necessità pratica-operativa di dover effettuare degli accumuli di rifiuti presso la propria sede di esercizio commerciale o comunque in luogo differito rispetto al luogo di produzione in senso stretto, debbano essere ideate altre forme di regime di gestione che non possono essere titolate con il principio ufficiale di "deposito temporaneo".

Abbiamo assistito ad episodi autorizzatori o disciplinatori di alcune province che in diverse sedi (tra cui accordi di programma) hanno creato forme anomale di deposito temporaneo, autorizzandone la fuoriuscita dallo stretto luogo di produzione. Tali ipotesi sono state oggetto di fortissime ed aspre critiche, anche da parte dello scrivente, in quanto si prestano ad una distonia totale con il sistema normativo nazionale ed internazionale, ma soprattutto, grazie a questa anomalia, creano i presupposti pericolosissimi affinché attività fraudolente possano basarsi su tali principi amministrativi, certamente varati in buona fede, per creare schermi a favore delle loro attività.

Infatti, non va sottaciuto e dimenticato che una delle principali strategie usate da illegalità piccole ma soprattutto grandi ed anche a livello criminale, è quella di utilizzare inevitabilmente ed in modo assolutamente necessario depositi temporanei extra aziendali per facilitare il flusso dei rifiuti illegali nel territorio nazionale.

Infatti l'esperienza insegna che il deposito temporaneo extra aziendale, comunque avallato o "autorizzato", costituisce un cavallo di battaglia di ogni forma di illegalità in materia di rifiuti giacché è verosimilmente impossibile ed antieconomico far circolare grandi masse di rifiuti senza un luogo intermedio di deposito ove assemblare e dirigere il traffici a livello nazionale, in particolar modo al Nord verso il Sud Italia.

**© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

***Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.***

Tali siti intermedi, se sono ipotizzati come stoccaggi, sono soggetti naturalmente a controlli preventivi e continuativi da parte dell'autorità amministrativa e di polizia. Se invece tali siti vengono qualificati, attraverso furbie amministrative, come "depositi temporanei extra aziendali" appare evidente che si tratta di aree sottratte sostanzialmente ad ogni controllo preventivo e repressivo.

Non solo, ma l'effetto veramente stupefacente è che essendo depositi temporanei tutto il flusso dei rifiuti che dalle fonti di produzione fino a tali siti arriva verso dette località appare svincolato per forza di cose dal formulario dei rifiuti e dal registro di carico e scarico. Quindi si tratta di un principio che viene ricercate dalle forme criminali con estremo interesse per giustificare viaggi di rifiuti non classificabili come trasporti e stoccaggi intermedi da classificare invece come depositi temporanei al di fuori del recinto aziendale e cioè del "pié di macchina". Quindi va sottolineato all'attenzione delle Pubbliche amministrazioni che ogni distonia, ogni leggerezza amministrativa o legislativa che interessa il deposito temporaneo sono realtà normative o disciplinatorie che possono essere utilizzate come riflesso indiretto a enorme e devastante vantaggio delle forme di criminalità organizzata in materia di rifiuti ( al di là naturalmente degli intenti positivi e del tutto alieni delle amministrazioni che redigono tali atti con finalità di risolvere problemi sociali ed aziendali).

Ciò premesso, va dunque rilevato che ipotizzare una forma di deposito temporaneo fuori dall'azienda non soltanto è anomalo ed illegale rispetto alla normativa sul deposito temporaneo, ma anche rispetto alla normativa sul trasporto. Infatti, se il deposito temporaneo è attività derogatoria ed eccezionale prima della gestione, e se la gestione è in primo luogo raccolta e poi trasporto, infine smaltimento o recupero, è inevitabile che il trasporto in se stesso è già a metà del sistema di gestione. Se il deposito temporaneo è prima della gestione, come si può ipotizzare che un trasporto avvenga a metà tra la produzione del rifiuto e il deposito temporaneo? Questo non è ipotizzabile, ed infatti il deposito temporaneo in se stesso essendo prima della gestione e dunque ben prima del trasporto, non potrà mai schematicamente essere identificato come sito di destinazione dedicato per ricevere un flusso di rifiuti attraverso il trasporto, giacché nessun titolare di deposito temporaneo potrà mai firmare la terza e quarta copia per ricevuta dello scarico della massa dei rifiuti. Il deposito temporaneo infatti è la fonte del trasporto, prima del trasporto, non può essere intermedio o addirittura finale rispetto ad un'attività di trasporto.

Quindi una previsione normativa od autorizzatoria amministrativa che preveda il deposito temporaneo extra aziendale non solo viene in urto con la normativa specifica su tale principio, ma crea una forma anomala di trasporto con un formulario altrettanto atipico ed anomalo, che andrebbe a riversare i rifiuti verso un sito dedicato non ipotizzabile nella normativa né nazionale né europea. Come potrebbe infatti ipotizzarsi che il titolare del deposito temporaneo firmi la terza e quarta copia di un formulario per ricevere i rifiuti che in realtà dovrebbero partire proprio da questa fonte di deposito temporaneo? E se poi il soggetto è il medesimo, cioè il

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

**© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

produttore dei rifiuti che crea un'attività a monte e poi un deposito temporaneo a valle, come può ipotizzarsi che esso produttore realizzi un formulario in ordine alla propria attività e trasporti rifiuti prima della gestione e quindi realizzi il formulario prima della fase in cui il formulario è previsto?

Tali assunti ci convincono definitivamente che nessun modello di formulario potrebbe mai essere utilizzato per giustificare, neppure a favore dei piccoli manutentori e piccoli artigiani, un deposito temporaneo che sia al di fuori del recinto aziendale di produzione. Questo ci induce dunque a ritenere che se è già iniziata una vera e propria attività di trasporto, appare inevitabile che quello che viene raggiunto come sito di destinazione, anche da parte di piccoli operatori, è per forza di cose una forma di stoccaggio.

Va quindi sottolineato e ribadito, senza alcun dubbio, che il deposito temporaneo per principio nazionale ed europeo non può assolutamente mai uscire dallo stretto luogo di produzione dei rifiuti e come tale intendiamo la ristrettissima area aziendale entro la quale i rifiuti sono stati prodotti.

Questo principio, a nostro avviso, resta confermato anche a seguito di alcune sentenze della Corte di Cassazione che si sono incentrate proprio sui requisiti attinenti il "luogo di produzione" necessari per configurarsi un deposito temporaneo. Al riguardo i giudici della Suprema Corte, nella sentenza n. 45447 del 9 dicembre 2008, hanno affermato che: «...il luogo di produzione dei rifiuti rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma primo, lett. m), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 non è solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello in disponibilità dell'impresa produttrice nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato a quello di produzione.».

In tale occasione i giudici hanno fatto riferimento ad una precedente pronuncia della stessa Cassazione in cui era stato rilevato in via di principio che: «... la contiguità tra luogo di produzione del rifiuto e luogo che sia comunque nella disponibilità dell'impresa produttrice dello stesso, ancorché il primo e non il secondo sia recintato, consente di estendere al secondo, ove funzionalmente legato al primo, la qualificazione utile per la individuazione della nozione di deposito temporaneo. » [Cassazione penale, sez. III, sentenza del 27 settembre 2007, n. 35622]. Si deve trattare, dunque, di luoghi tra loro contigui e funzionalmente collegati posti all'interno di un medesimo perimetro aziendale ed a disposizione di una medesima impresa; solo in questo caso si può parlare di "spostamento" di rifiuti e non di "trasporto" e solamente in questo caso si può configurare un "deposito temporaneo" di detti rifiuti. Ciò è ammissibile proprio perché in tale ipotesi non viene violata la disciplina sul deposito temporaneo, poiché lo spostamento dei rifiuti avviene comunque all'interno di un unico perimetro aziendale, in quello che di fatto può essere indicato come il medesimo luogo di produzione, il quale a norma di legge ex art. 1'art. 183, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 152/2006 può essere rappresentato anche da "... siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti.".

**© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

***Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.***

In tali ipotesi particolari, per verificare la corretta sussistenza o meno di un deposito temporaneo, sarà pertanto necessario valutare in modo adeguato e congruo se il luogo di produzione ed il luogo di deposito sono a disposizione della stessa impresa, se quest'ultimo luogo è funzionalmente collegato al primo (tenendo anche conto delle caratteristiche di ogni caso concreto) e se entrambi i siti sono compresi in un unico perimetro aziendale.

Nelle recenti sentenze della Cassazione, pertanto, non può essere letta nessuna apertura alla possibilità di depositi temporanei extra-aziendali, ma al contrario si deve ribadire il principio per cui il deposito temporaneo non può assolutamente mai uscire dallo stretto luogo di produzione dei rifiuti.”

*Pubblicato il 21 aprile 2009*

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

**© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?  
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento  
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

[redazione@dirittoambiente.net](mailto:redazione@dirittoambiente.net)

DOCUMENTI **2009**  
INformazione

© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*